

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 52/AV2 DEL 15/01/2015**

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Politiche - per attività di tirocinio di formazione ed orientamento.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per i motivi specificati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche – di instaurare un rapporto di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico a favore degli studenti provenienti dai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Servizio Sociale e in Sociologia e Politiche Sociali, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche – secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 -Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Norma di riferimento:

- Legge 24.06.1997, n. 196, art. 18;
- D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, art. 6;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7.08.2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7.08.2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

Con nota e-mail del 31.10.2014, ns. prot. n. 134259 del 03.11.2014, l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Politiche - ha proposto all'ASUR/Area Vasta 2 la sottoscrizione di una Convenzione in favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Servizio Sociale e in Sociologia e Politiche Sociali, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento, per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Le vigenti disposizioni normative in materia di tirocini di formazione e orientamento possono riassumersi:

- Art. 27 del DPR 11.07.1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- Art. 6 del DLgs 30.12.1992 n. 502, "rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";
- L. 24.06.1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di orientamento";
- D.M. 25.03.1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97";
- D.M. 3.11.1999 n. 509, ad oggetto "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 92 del 15.07.1998;
- Direttiva n. 2 dell'01.08.2005 del Dipartimento delle Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, ad oggetto "Tirocini di formazione e orientamento";
- D.Lgs 09.04.2008, n. 81 ad oggetto "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.L. 13.08.2011 n. 138, all'art. 11, ad oggetto "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini".

Ai sensi delle disposizioni citate, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
 - > Accoglie gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;
 - > Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione e orientamento che non può superare, in relazione al n. di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;

- > Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
- L'Università, in qualità di soggetto promotore:
 - > Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25.03.1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
 - > Designa un tutore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio;
 - > Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della Convenzione e del progetto formativo e di orientamento;
 - > Predispone il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda.

La realizzazione pratica del tirocinio è subordinata, quindi, alla stipula di apposita Convenzione tra l'Azienda e l'Università così come previsto nel DM n. 142 del 25.03.1998 (art. 4, comma 2 "Tutorato e modalità esecutive" e allegato "schema di Convenzione"), che disciplina dettagliatamente i tirocini definendo gli obblighi dei soggetti (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corrisponde ai requisiti di legge di cui al DM 142/98 ed è conforme allo schema allegato al DM. La presente Convenzione ha validità annuale con tacito rinnovo – salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di almeno un mese fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

La stipula della Convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

L'ASUR/Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di Determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 07.08.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della Convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente Convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del

07/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione”;

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di Convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta dell'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche – di instaurare un rapporto di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico a favore degli studenti provenienti dai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Servizio Sociale e in Sociologia e Politiche Sociali, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche – secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche (Corsi di laurea triennale e magistrale in Servizio Sociale e in Sociologia e politiche sociali) dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, nel seguito denominato "Soggetto Promotore" rappresentato dal Direttore Prof. Ambrogio Santambrogio, nato a Cesano Maderno (MI) il 21.08.1958, domiciliato ai fini della carica a Perugia, in Via Elce di Sotto;

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2, con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata Dott. Giovanni Stroppa, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, nato a Fabriano l'1.05.1960, domiciliato per la sua carica come sopra.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- che il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- che il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- che il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- che il D.L. n. 138/2011, all'art. 11, fissa dei nuovi limiti temporali relativi alla durata del tirocinio che da 12 mesi è ridotto a 6 mesi e al periodo intercorrente dal conseguimento della laurea all'inizio del tirocinio che da 18 mesi è ridotto a 12 mesi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n.196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i sei mesi, (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap) ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 138/2011.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, il soggetto ospitante, in accordo con il soggetto promotore, cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'Azienda (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, il soggetto promotore nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

Il soggetto ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all'Università degli studi di Perugia a fine stage; segnalare al tutore aziendale e all'Università degli Studi di Perugia eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 "Obblighi dei lavoratori", mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del soggetto ospitante, questa potrà, previa informazione scritta all'Università degli Studi di Perugia, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". Il soggetto ospitante è tenuto inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il soggetto promotore e a trasmetterle la relativa documentazione.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività, le attrezzature e le strumentazioni utilizzate siano conformi alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V – "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento" al Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione".

Art. 6
(Natura e durata della convenzione)

La presente Convenzione, ha valenza aziendale e durata annuale dalla data di sottoscrizione con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di un mese, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 7
(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs.196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto e della L. 106/2011.

Art. 8
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9
(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, li _____

Fabriano, li _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
IL DIRETTORE
(Prof. Ambrogio Santambrogio)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)